

proposta di legge n. 123

a iniziativa del Consigliere Traversini

presentata in data 16 marzo 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge sono apportate alcune modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5, riguardante “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”, con la quale la Regione Marche ha disciplinato l’attività di cerca, commercializzazione e coltivazione del tartufo. In particolare, è emersa l’opportunità di introdurre un limite massimo di estensione delle tartufaie controllate, termine questo con il quale si identificano le tartufaie naturali sottoposte però a miglioramenti di carattere colturale e a eventuali interventi finalizzati ad incrementare la produzione del tartufo. La modifica è volta a garantire un contemperamento di interessi, quali quello del proprietario della tartufaia di utilizzare la stessa in via esclusiva, impedendone l’accesso ad altri cercatori e quello di questi ultimi di svolgere la c.d. libera raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati. La Corte Costituzionale ha in due occasioni ribadito (sentenza n. 212 del 2006 e n. 167 del 2009) che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in questo ambito, riconducibile alla materia “valorizzazione dei beni ambientali”, giustifica un intervento normativo quale quello contenuto nella proposta, in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio regionale che solo la Regione è in grado di valorizzare e di disciplinare in maniera compiuta. Nella sentenza n. 167 del 2009 la Corte si è inoltre soffermata sulla legittimità delle disposizioni transitorie che individuano una ripermetrazione anche per le tartufaie controllate già oggetto di riconoscimento da parte dell’ente pubblico, rilevando che una disciplina di questo tipo risponde all’esigenza di evitare una normativa di fatto duplice, che creerebbe delle

evidenti disparità di trattamento. Per queste ragioni si propone che anche le tartufaie controllate già perimetrare siano oggetto di una revisione, al fine dell’adeguamento con i nuovi parametri. Una disciplina analoga è del resto contenuta nell’ordinamento della Regione Umbria. Le altre modifiche proposte sono degli interventi di manutenzione normativa, con i quali si finalizzano le risorse incamerate con il gettito della tassa di concessione regionale, che sono destinate sia alle Comunità montane per l’esercizio delle funzioni amministrative che alla Regione per la promozione di interventi a sostegno del settore.

Entrando nel merito:

- l’articolo 1 della proposta modifica l’articolo 3 della l.r. 5/2013 ed esplicita che per “enti competenti” si intendono la Regione, che ha assunto le funzioni delle Province, e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza;
- l’articolo 2 propone una diversa allocazione delle risorse provenienti dalla tassa di concessione regionale, destinata alle funzioni amministrative delle Comunità montane e alla promozione di progetti di valorizzazione del settore del tartufo e della tartuficoltura promossi dalla Regione;
- l’articolo 3 introduce i limiti massimi di estensione delle tartufaie controllate;
- l’articolo 4 contiene una disposizione transitoria, finalizzata ad uniformare il regime giuridico delle tartufaie controllate riconosciute prima dell’entrata in vigore della proposta con quelle che saranno riconosciute successivamente;
- l’articolo 5 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione è destinato come segue:

- a) 50 per cento per le funzioni esercitate dalle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3;
- b) 50 per cento per gli interventi previsti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse previste al comma 4, previo parere della competente Commissione assembleare."

Art. 3

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 5/2013)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 è aggiunto il seguente periodo: "La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabili a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, anche riconducibili a particelle catastali non contigue."

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede alla ripermetrazione delle tartufaie controllate riconosciute precedentemente.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.